

# PROTOCOLLO DI INTESA ATP

Delibera Giunta Regionale n.11-2609 – Allegato A  
Protocollo di Intesa per l'interscambio informativo ai fini tributari

E

Delibera Giunta Regionale n.11-2609 – Allegato B  
Adesione al Protocollo di intesa  
per l'interscambio informativo ai fini tributari

---

**DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.11-2609**  
**PROTOCOLLO DI INTESA PER L'INTERSCAMBIO INFORMATIVO AI**  
**FINI TRIBUTARI**

ALLEGATO A

---

PROTOCOLLO DI INTESA PER L'INTERSCAMBIO INFORMATIVO A FINI TRIBUTARI IN  
MODALITÀ TELEMATICA TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA CITTA' DI TORINO APERTO  
ANCHE AGLI ALTRI ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PIEMONTESE

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella sede del \_\_\_\_\_ situate in \_\_\_\_\_.

**TRA**

La Regione Piemonte, nel seguito più brevemente denominata Regione, Partita IV A 02843860012, in persona del \_\_\_\_\_,

**E**

La CITTA' DI TORINO, nel seguito più brevemente denominata Città, con sede in Piazza Palazzo di Città n. 1, Partita IV A . 00514490010, \_\_\_\_\_, rappresentata dal \_\_\_\_\_, di seguito congiuntamente indicate come le "Parti"

**PREMESSO CHE**

- L'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Finanziaria 1997) istituisce al comma 153 un sistema di comunicazione tra Ministero delle Finanze, Regioni ed Enti Locali che consente agli enti impositori di gestire la propria autonomia tributaria. Il Sistema d'Anagrafe Tributaria del Piemonte ne rappresenta l'attuazione a livello di Pubblica Amministrazione Locale Piemontese;
  - la Regione Piemonte ha assunto, con atto deliberativo n. 042-28602 del 15.11.1999: "Iniziative atte a favorire l'interscambio informativo tra le pubbliche amministrazioni regionali in materia di federalismo fiscale". Con la deliberazione in questione è stato dato alle direzioni competenti il mandato di realizzare "l'interscambio informativo tra le pubbliche amministrazioni regionali in materia di federalismo fiscale (riscossione tributi);
  - in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 comma 153 della Legge 23.12.96 n. 662 e nell'ambito dell' "interscambio informativo" di cui alla delibera n. 042-28602 del 15.11.1999, la Giunta della Regione Piemonte ha altresì deliberato la determina n. 50-29268 del 1999 avente ad oggetto la costituzione e la definizione delle caratteristiche tecniche e di indirizzo dell' "Anagrafe Tributaria del Piemonte";
  - la Regione Piemonte e la Città di Torino hanno entrambe stipulato rispettivamente il 4 agosto 1999 (prot. n 99101408) ed il 18.01.2000 (prot. n 2000-00244/13) un Protocollo d'Intesa con il Ministero delle Finanze per lo scambio di informazione di natura tributaria in via telematica;
  - la Regione Piemonte e la Città di Torino hanno sottoscritto in data 18 febbraio 2000 un Protocollo d'intesa per lo scambio di informazioni in modalità telematica finalizzato alla costituzione del primo nucleo del "Sistema di Anagrafe Tributaria del Piemonte", aperto a tutti gli enti locali che ne facciano richiesta;
  - l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 e s.m.i stabilisce che il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e deve avvenire nel rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti, oltre che dal Codice in materia di protezione dei dati personali, anche da ogni altra norma di legge o di regolamento in generale.
- In particolare, la comunicazione di dati personali fra enti pubblici è ammessa solo in presenza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente o, in assenza della norma di legge o di regolamento, quando la comunicazione è necessaria per lo svolgimento dei fini istituzionali e decorso il termine di cui all'art. 39, comma 1, D. Lgs. 196/03;
-

- l'art. 71, comma 2 del D.P.R. 445/00 stabilisce che i controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'art. 46 dello stesso DPR (quindi anche le autocertificazioni di natura tributaria) devono avvenire da parte delle amministrazioni procedenti mediante consultazione diretta degli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici e telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questi custoditi;
- l'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, autorizza le Regioni ed i Comuni ad accedere al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria per la verifica dei limiti di reddito, ove previsti, per la concessione di prestazioni agevolate;
- l'art. 3 del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni nella legge 1 giugno 1991, n. 166, stabilisce al comma II che non è considerata violazione del segreto d'ufficio lo scambio di informazioni tra l'Amministrazione finanziaria, le Regioni ed i Comuni, ai fini della verifica della correttezza dei comportamenti dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi fiscali e contributivi;
- L'art. 2, comma 6, del decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63, prevede che i Comuni, che dispongono o si servono di centri di elaborazione dati, devono consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che erogano servizi di pubblica utilità;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, stabilisce che i Comuni possono realizzare connessioni dirette tra i propri sistemi di elaborazione e le strutture di rete già esistenti, gestite da quegli organismi che possano garantire il collegamento anche con altri organismi interessati;
- l'art. 1 del D. legge 203 del 2005, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 stabilisce, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione attiva dei comuni all'accertamento fiscale. A tal fine, il decreto, oltre a prevedere incentivi economici, demanda al Direttore dell'Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti;
- è in corso un processo di informatizzazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione che, avviato dalle Leggi Bassanini è stato portato avanti dal DPR 445/00 e dal Decreto Legislativo n. 82 del 2005 "Codice dell'Amministrazione digitale" entrato in vigore il 1° gennaio 2006. In particolare il Codice dell'Amministrazione Digitale stabilisce che le pubbliche amministrazioni devono adottare, nei rapporti interni, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio (art. 12) e in materia di interscambio e consultazione dei dati pubblici che "Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali" deve essere "reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente" (art. 50 comma 2);
- la Regione e la Città, tenuto conto della proficua collaborazione e dei risultati raggiunti nell'ambito del precedente rapporto di cui al protocollo citato in premessa, intendono proseguire nella collaborazione finalizzata al potenziamento, alla diffusione ed all'integrazione dell'Anagrafe Tributaria Piemontese, con l'intento di condividere il presente protocollo con tutti gli enti locali che ne facciano richiesta;
- con determina n°.... del.....la Regione Piemonte ha provveduto a approvare lo schema del presente protocollo

Quanto sopra premesso tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

---

## **ARTICOLO 1**

(Oggetto)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

2. La Regione e la Città di Torino intendono continuare a collaborare per raggiungere la massima integrazione possibile tra i propri sistemi informativi in materia tributaria al fine di costruire, in modo integrato e condiviso con tutti gli enti locali che ne facciano richiesta, il Sistema di Anagrafe Tributaria del Piemonte.

3. L'Anagrafe Tributaria del Piemonte raccoglie e ordina su scala regionale, i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici tributari della Regione, delle Province e dei Comuni e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari.

In particolare l'anagrafe tributaria regionale è costituita dal sistema di identificazione dei soggetti, degli oggetti e dai sistemi tributi, così definiti:

I) Il sistema di identificazione dei soggetti riguarda le persone fisiche, le società, e gli altri enti:

- L'archivio delle persone fisiche viene aggiornato sulla base dei dati dei Comuni e del Ministero delle Finanze, garantendo l'unicità del codice fiscale come chiave identificativa dei soggetti, la trasmissione delle informazioni personali necessarie e indispensabili ai fini dell'accertamento dell'evasione fiscale e degli altri scopi cui è destinato il sistema di cui all'art. 3 della Finanziaria 1997 e l'Anagrafe Tributaria Piemontese;
- L'archivio delle società e degli altri enti si fonda su dati del Ministero delle Finanze (codice fiscale), nonché sui dati relativi a InfoCamere, INAIL, Formazione Professionale, ABIA, e Tributi IRAP provenienti dal Ministero delle Finanze integrati nel sistema regionale Anagrafe delle Attività Economico Produttive (AAEP).

II) Il sistema identificativo degli oggetti si compone:

- dell'archivio del parco automobilistico piemontese;
- delle banche dati degli immobili.

III) Il sistema dei tributi regionali riguarda tutti i tributi regionali e degli enti territoriali minori.

I dati e le notizie raccolti nell'Anagrafe Tributaria Piemontese sono detenuti, organizzati e gestiti dalla competente struttura tecnica tributaria individuata nel CSI-Piemonte, che fornirà il necessario supporto agli Enti per esercitare le principali funzioni di "Gestione" e di "Governare" dei tributi locali.

I dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria regionale sono sottoposti al segreto d'ufficio.

L'anagrafe tributaria regionale conforma la propria attività ai principi contenuti nel DPR 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Anagrafe Tributaria del Piemonte, così concepita, permetterà, attraverso la consultazione dei dati in essa contenuti da parte dei soli accessi autorizzati, di:

- a) ricercare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia nell'attività di gestione delle imposte;
- b) effettuare controlli efficaci sulle imposte locali;
- c) semplificare gli adempimenti dei cittadini;
- d) favorire l'interscambio con i Comuni del territorio regionale;
- e) favorire l'interscambio tra Enti del territorio regionale e le Amministrazioni centrali e periferiche di altre regioni;
- f) diffondere i servizi già erogati dalla Regione e dalla Città e realizzarne congiuntamente altri;
- g) armonizzare le procedure applicative delle imposte da parte dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni.

4. La Città di Torino garantisce l'accesso alla Regione, in quanto Ente impositore, ai dati e alle notizie individuali contenute nel proprio sistema informativo di interesse per la Regione ai fini tributari, nonché ai dati relativi alle variazioni anagrafiche che intervengono nella propria anagrafe comunale, secondo quanto stabilito dal DPCM 5 maggio 1994 citato nelle premesse.

---

5. La Regione garantisce alla Città di Torino l'accesso a tutti i dati e alle notizie individuali contenute nel proprio sistema informativo, di cui è titolare o resi disponibili dal Ministero delle Finanze o da altri enti della PA locale, indispensabili al controllo sulle imposte locali a carico cittadini e delle imprese, e sull'erogazione di prestazioni agevolate, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il codice fiscale, il nome ed il cognome, la partita IVA, la ragione sociale e ogni altro dato personale utile ed indispensabile ai fini contributivi, dell'accertamento fiscale ed erariale nonché di una migliore gestione da parte degli enti stessi delle imposte di loro competenza.

6. Le Parti concordano altresì che le reciproche future esigenze, nell'ambito delle rispettive competenze, saranno soddisfatte attraverso lo scambio di ulteriori dati nel rispetto delle condizioni di sicurezza e riservatezza stabilite dalle Leggi vigenti in materia ed in conformità ai principi di pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi del presente protocollo.

7. Le Parti conservano la piena titolarità dei rispettivi sistemi informativi e dei dati e delle relative informazioni gestite, così come realizzati per i propri fini istituzionali, nonché l'esclusiva competenza a gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, di ricerca, di rappresentazione ed organizzazione dei dati medesimi.

## **ARTICOLO 2**

(Nuove aree di intervento)

1. Le Parti si impegnano a costituire gruppi di lavoro con propri qualificati rappresentanti allo scopo di individuare e studiare aree di intervento comuni sulle quali sarà possibile sviluppare nuove collaborazioni. A titolo di esempio si possono evidenziare le aree relative:
  - a) alla condivisione delle informazioni riguardanti gli accertamenti effettuati dai rispettivi uffici;
  - b) alla presentazione di un modello unico (cartella unica regionale) di versamento delle imposte, valido per le imposte regionali e locali;
  - c) all'integrazione dei servizi forniti ai cittadini attraverso sportelli unificati.
2. La Regione ed la Città concordano nell'attribuire al CSI-Piemonte, nella sua qualità di ente strumentale della Pubblica Amministrazione Piemontese, il ruolo di gestore tecnico ed informatico del progetto relativo alla realizzazione, manutenzione, potenziamento dell'Anagrafe Tributaria Piemontese;
3. La Regione Piemonte e la Città di Torino dichiarano altresì la volontà di aprire il presente protocollo d'intesa a tutti gli enti locali che vi vogliano aderire. L'adesione dovrà avvenire mediante la compilazione da parte dei singoli enti di un'apposita lettera (allegato....) contenente l'espressa accettazione del suo contenuto, in particolare degli artt. 4 e 5, nonché l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. Tali lettere dovranno essere inviate alla Regione e in copia al CSI-Piemonte per le operazioni di competenza.
4. In un'ottica di reciprocità dell'interscambio informativo, gli enti aderenti al presente protocollo si impegnano a garantire l'accesso reciproco ai dati e alle notizie individuali contenute nei propri sistemi informativi di interesse a fini tributari, nonché ai dati relativi alle variazioni anagrafiche che intervengono nella propria anagrafe comunale, secondo quanto stabilito dal DPCM 5 maggio 1994 citato nelle premesse.

## **ARTICOLO 3**

(Durata del Protocollo d'Intesa)

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha durata quinquennale, a decorrere dal giorno della stipula. Resta salva, per entrambe le Parti e per i soggetti che vi aderiranno, la facoltà di recedere, a seguito di sopravvenuta impossibilità all'adempimento o per nuove contrarie disposizioni di legge.

## **ARTICOLO 4**

(Segreto d'ufficio e riservatezza dei dati)

---

1. Le informazioni ottenute tramite i collegamenti possono essere utilizzate esclusivamente per i fini tributari dell'Amministrazione Finanziaria nel rispetto della normativa vigente anche in materia di consultazione delle banche dati con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle persone, gruppi ed imprese.
2. Le informazioni ottenute tramite i collegamenti non potranno essere divulgate, comunicate, cedute a terzi e riprodotte.
3. Ai fini della sicurezza, le Parti si impegnano reciprocamente a limitare ed a controllare l'accesso ai dati, sulla base di criteri di autorizzazione, attraverso idonee procedure informatiche atte ad identificare e registrare gli operatori e le operazioni effettuate.
4. Gli operatori dovranno essere individualmente autorizzati secondo le procedure in uso presso ciascuna delle Parti.
5. Le Parti si impegnano ad adottare le misure di sicurezza e ad operare nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

## **ARTICOLO 5**

(Costi)

1. Le Parti concordano sulla gratuità del servizio di interscambio di informazioni, restando a carico di ciascuna delle parti i rispettivi costi per l'adeguamento hardware e software dei rispettivi sistemi informativi.
-

**DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.11-2609**  
**ADESIONE AL “PROTOCOLLO DI INTESA PER L’INTERSCAMBIO**  
**INFORMATIVO AI FINI TRIBUTARI”**

ALLEGATO B

---

Prot. n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

Regione Piemonte  
Settore Tributi – Addizionali e Compartecipazioni al  
gettito erariale  
Regione Piemonte  
Piazza Castello, 71  
10123 TORINO

Regione Piemonte  
Settore Sistemi Informativi e Informatica  
Direzione Organizzazione  
Regione Piemonte  
Corso Regina Margherita 174  
10152 TORINO

CSI- Piemonte  
Direzione Demografia,  
Tributi, Catasto  
CSI-Piemonte  
Corso Unione Sovietica, 216  
10134 TORINO

OGGETTO: Adesione al “Protocollo di intesa per l’interscambio informativo ai fini tributari in modalità telematica tra la Regione Piemonte e la Città di Torino aperto anche agli Enti della Pubblica Amministrazione piemontese”. Determina n. del.....

Con la presente comunicazione, il Comune di....., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, dichiara di esser interessato e di voler aderire al progetto indicato in oggetto e all’allegato protocollo d’intesa

Nell’aderire al Protocollo d’intesa, il Comune dichiara di accettarne espressamente i contenuti, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5.

In particolare, con la presente, il Comune :

- garantisce, in un’ottica di reciprocità dell’interscambio informativo, l’accesso ai dati e alle notizie individuali contenute nei propri sistemi informativi di interesse ai fini tributari, nonché ai dati relativi alle variazioni anagrafiche che intervengano nella propria anagrafe comunale, secondo quanto stabilito dal DPCM 5 maggio 1994;
- autorizza il CSI-Piemonte, nella sua qualità gestore tecnico così come definito nell’art. 2 comma 2 del suddetto Protocollo d’Intesa, al “trattamento” di cui all’art. 4 lett. a) del D.Lgs. 196/03, dei dati personali contenuti nei propri archivi informatici ai fini dell’interscambio fra gli enti aderenti al progetto e per le sole finalità indicate nel protocollo medesimo.

Premesso che la titolarità e la disponibilità dei dati trattati dal CSI restano in capo al Comune scrivente, il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto, in materia di trattamento dei dati e di misure minime di sicurezza, dal D.Lgs. 196/03 “Codice in

---

materia di trattamento dei dati personali” nonché in ottemperanza ai principi ed alle modalità fissate dalla normativa regionale e nazionale in materia di federalismo fiscale.

Sarà cura del CSI provvedere alla nomina ad incaricato ex art. 30 del D. lgs. 196/03 del personale di cui si avvarrà per il trattamento dei dati che opererà attenendosi strettamente alle istruzioni impartite dal Comune stesso.

Timbro e Firma del Sindaco

---

---